

Stabile organizzazione “materiale” e corretta gestione del personale nei gruppi

di Diego Avolio (*) e Francesco delli Falconi (**)

La gestione del personale nei gruppi ha sempre rappresentato un aspetto da valutare con molta attenzione. Proprio di recente la Corte di Giustizia (causa Adient) si è occupata della tematica del *service provider* e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli, laddove i dipendenti di quest'ultimo siano sottratti alla sua “subordinazione gerarchica” per essere messi “a disposizione” del committente. Sono evidenti le analogie con le contestazioni in materia di somministrazione (non consentita) di manodopera. In ambito *cross-border*, una possibile contestazione elevabile, ai particolari fini delle imposte sui redditi, è quella relativa alla stabile organizzazione “materiale” del soggetto non residente; invero, già nel *leading case Philip Morris* era stato contestato, fra l'altro, che numerosi dirigenti della consociata italiana “dipendevano” da *manager* delle altre società del gruppo.

1. Premessa

Come si è già avuto modo di illustrare in un precedente intervento su questa *Rivista* (1), negli ultimi mesi la tematica della **stabile organizzazione** nel particolare contesto dei gruppi societari è tornata alla ribalta della giurisprudenza, non solo nazionale (2), ma anche comunitaria.

La Corte di Giustizia parrebbe, infatti, avere definitivamente risolto la questione a favore dei contribuenti per i **profili IVA** (3), statuendo che, in linea di principio, non si può ritenere che una società, che ha la sede della propria attività in uno Stato membro e sia destinataria di servizi forniti da un'altra società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest'ultimo

Stato di una stabile organizzazione per il solo fatto che le due società appartengono a uno **stesso gruppo** o che tali società sono legate tra loro da un **contratto di prestazione di servizi**. I giudici di Lussemburgo hanno così deciso tenuto conto di una circostanza ritenuta dirimente per la loro conclusione, e cioè che un prestatore di servizi rimane **responsabile** dei propri mezzi e fornisce le prestazioni richieste, anche all'interno del gruppo, a proprio rischio. Con il portato che un contratto di **prestazione di servizi**, benché esclusivo, non avrebbe di per sé l'effetto di considerare i **mezzi utilizzati** (sia umani sia tecnici) “**a disposizione**” del committente del servizio stesso.

A questi particolari fini, viene in considerazione il normale (e regolare) operare del **service pro-**

(*) Dottore commercialista, LL.M., SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria.

(**) Dottore commercialista, SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria.

(1) D. Avolio - R. Corso, “Stabile organizzazione: abbiamo (forse) messo la parola ‘fine’ alle contestazioni IVA nei gruppi?

What's next?”, in *il fisco*, n. 29/2024, pag. 2759.

(2) Cass. 10 gennaio 2024, n. 992; sull'argomento vedasi D. Avolio - M. Piazza, “Commissionario al *test* dell'indipendenza per la ‘stabile organizzazione personale’”, in *il fisco*, n. 17/2024, pag. 1602.

(3) CGE, 13 giugno 2024, causa C-533/22 (Adient).